Notaio TIZIANA PIAZZA
via Giorgio Ferro n. 1
30174 Venezia-Mestre
Tel. 041/989311 - Fax. 041/981105

Repertorio n. 3772 Raccolta n. 3109

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

27 maggio 2024

Il giorno ventisette maggio duemilaventiquattro, nel mio studio in Venezia-Mestre, Via Giorgio Ferro n. 1.

Avanti a me Dott.ssa Tiziana Piazza, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, sono comparsi i Signori:

Registrato a VENEZIA
il 29 maggio 2024
al n. 13840
Serie 1T
Euro 356,00

PALMERINI RICCARDO nato a Bologna il 30 gennaio 1965, residente e domiciliato presso la sede della Società che rappresenta, codice fiscale PLM RCR 65A30 A944A, il quale dichiara di intervenire al presente atto tanto in proprio quanto nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società **"TUGNOLO A. & C. S.R.L."**, con sede legale in Chieri (TO), Via Monte Adamello n. 71, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino codice fiscale 05929610011, capitale sociale Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) interamente versato REA TO-746497, quest'atto autorizzato in forza del vigente Statuto sociale;

MONTANARI MARCO nato a Venezia il 15 luglio 1960, residente e domiciliato a Venezia-Mestre, Via Giacinto Gallina n. 13, codice fiscale MNT MRC 60L15 L736Q;

VERONESE ANDREA nato a Venezia il 9 aprile 1979, residente e domiciliato a Venezia-Favaro Veneto, Via Monte Padon n. 11, codice fiscale VRN NDR 79D09 L736C.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

A) E' costituita tra i comparsi, ai sensi dell'art. 25 comma 2 D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 e successive modifiche, una start-up innovativa sotto forma di Società a responsabilità limitata con denominazione sociale **"WATTOVER S.R.L."**.

B) La Società ha sede legale nel Comune di Venezia; ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter Disposizioni di attuazione e transitorie Codice Civile i comparsi indicano l'indirizzo della sede legale in Venezia-Marghera, Via delle Industrie n. 17/A.

C) Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e viene sottoscritto in danaro dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

"TUGNOLO A. & C. S.R.L.": Euro 44.000,00 (quarantaquattromila virgola zero zero) pari al 80% (ottanta per cento) del capitale sociale per versamento non proporzionale;

MONTANARI MARCO: Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale per versamento non proporzionale;

VERONESE ANDREA: Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale per versamento non proporzionale.
I soci dichiarano che i conferimenti sono stati liberati nel modo seguente:
- il Signor PALMERINI RICCARDO, nella sua qualità ut supra, ha versato in data odierna all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 7300334287-12 emesso da "Fideuram S.p.A." in rappresentanza di "Intesa SanPaolo S.p.A." Sportello 00090 di Venezia-Mestre;
- il Signor MONTANARI MARCO ha versato in data odierna all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile n. B 7406350553-04 emesso da "UniCredit S.p.A." Filiale di Venezia-Mestre;
- il Signor VERONESE ANDREA ha versato in data odierna all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile n. B 7406350552-03 emesso da "UniCredit S.p.A." Filiale di Venezia-Mestre.
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è versato nella misura del 25% (venticinque per cento).
D)La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, nelle persone dei medesimi Signori:
PALMERINI RICCARDO: Presidente;
MONTANARI MARCO: Consigliere;
VERONESE ANDREA: Consigliere;
MARTINISI MAURIZIO, cittadino italiano, nato a Caserta (CE) il 22 novembre 1977, residente e domiciliato a Mira (VE), Via Del Cimitero n. 43, codice fiscale MRT MRZ 77S22 B963Q: Consigliere;
PACCHIAROTTA DIEGO, cittadino italiano, nato a Napoli (NA) l'8 ottobre 1971, residente e domiciliato a Venezia, San Marco n. 3885, codice fiscale PCC DGI 71R08 F839Z: Consigliere;
i quali, presenti, accettano, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della Società.
La Società non ha organo di controllo.
E) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).
F) La Società è regolata dallo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa lettura datane

da me Notaio ai comparsi.
G) Vengono conferiti al Signor PALMERINI RICCARDO i poteri necessari per apportare al presente atto e all'unito statuto sociale tutte quelle modificazioni, integrazioni e soppressioni che si rendessero necessarie in sede di iscrizione.
H) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).
I) I comparsi chiedono per il presente atto, ai sensi dell'art. 26 comma 8 D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 e successive modifiche, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese nonchè dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.
I comparsi si dichiarano edotti che detta esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla Legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
Di quest'atto, da me diretto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno, ho dato lettura alle parti che l'approvano e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge alle ore 11 (undici) e 30 (trenta).
Occupa sette pagine di due fogli.
Firmato: Riccardo Palmerini - Marco Montanari - Andrea Veronese - Maurizio Martinisi - Diego Pacchiarotta - Tiziana Piazza Notaio L.S.

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 3772 E RACCOLTA N. 3103

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - È costituita una società a responsabilità limitata denominata "**WATTOVER S.R.L.**".

ART. 2 - La società ha sede legale in Comune di Venezia (VE). La società potrà aprire e sopprimere filiali, agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero. Il domicilio dei soci per qualsiasi rapporto con la società è quello risultante dal Registro Imprese.

ART. 3 - La società ha per oggetto prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione, anche tramite internet e l'utilizzo delle moderne tecnologie esistenti e future, di prodotti e/o servizi innovativi, ad alto valore tecnologico a partire dallo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un sistema innovativo, ad alto contenuto tecnologico, di analisi, individuazione e programmazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di immobili, attraverso una piattaforma ad alta automazione che fornisce innovativi servizi di informazione, dimensionamento, progettazione e finanziari.
La società opera con finalità compatibili con la cosiddetta Agenda 2030 (Circolare ONU del 15 settembre 2015), nonché con quanto derivante dagli accordi via via definiti, al livello nazionale ed internazionale, in materia di sostenibilità, intesa nel senso più

ampio del termine, richiamando quale documento di riferimento anche il cosiddetto "Rapporto Stiglitz, Senn, Fitoussi e gli indici di WellBeing (altrimenti detto Indice di Benessere Sostenibile o indice BES - Benessere Equo Sostenibile".

ATTIVITÀ PREVALENTE

La società ha per oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nell'ambito delle seguenti attività:

0. La progettazione, produzione, commercializzazione anche a canone e/o diritti di utilizzo e vendita di soluzioni tecnologiche per le attività inerenti allo sviluppo di progetti, anche per l'accesso a finanziamenti relativi ai fondi diretti ed indiretti resi disponibili dall'Unione Europea e/o da Fondazioni private, a beneficio primario di Comuni ed Enti pubblici, non escluse le imprese e gli enti privati.

1. Ricerca e Sviluppo (R&S): indagine e sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni nel settore energetico, incluse ma non limitate a, fonti rinnovabili, efficienza energetica, accumulo di energia, e transizione energetica. La ricerca si focalizza sia su applicazioni teoriche sia pratiche, con l'obiettivo di contribuire significativamente alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica.

2. Progettazione e realizzazione: elaborazione di progetti tecnici e lo sviluppo di prototipi basati sui risultati della ricerca, con l'intento di creare soluzioni innovative applicabili nel settore

energetico. Questa attività include la progettazione dettagliata, la realizzazione di modelli e prototipi, e la validazione tecnica delle soluzioni proposte.

3. Fornitura di servizi di consulenza tecnica, analisi di fattibilità, studi di impatto ambientale, gestione di pratiche autorizzative e consulenza finanziaria per progetti nel settore delle energie rinnovabili.

4. Assistenza al Rilascio di autorizzazioni, attestati di certificazione energetica per edifici nuovi ed esistenti, rilievi topografici.

Coordinamento e gestione di analisi dei fabbisogni energetici (energy audit) al fine di conseguire un uso razionale ed efficiente dell'energia all'interno dei processi di produzione e delle infrastrutture, allo scopo di rispettare l'equilibrio ambientale, sia all'interno sia verso l'esterno, di ogni attività produttiva.

5. Nonché l'ottimizzazione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica e o del gas fornendo altresì servizi di misurazione anche attraverso modalità di "telelettura", anche a distanza, e di contabilizzazione energetica e di efficientamento energetico, per impianti industriali, impianti nel settore agroalimentare, Comunità Energetiche (CER).

6. Commercio di tecnologie: commercializzazione delle tecnologie sviluppate, compresa la vendita di brevetti, licenze d'uso, prodotti e soluzioni tecnologiche innovative. La società intende stabilire collaborazioni commerciali sia nel mercato nazionale sia

internazionale, rivolgendosi a un'ampia gamma di clienti, inclusi settori industriali, enti governativi e altri istituti di ricerca sia per la commercializzazione e la distribuzione dell'energia prodotta od acquistata sia per altre soluzioni energetiche.

7. Commercializzazione e vendita di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, componenti e sistemi correlati, sia attraverso canali tradizionali che mediante piattaforme di e-commerce, rivolgendosi alla clientela privata, aziendale e istituzionale.

8. Formazione e divulgazione: organizzazione e gestione di attività formative quali workshop, corsi, seminari e master dedicati alle nuove tecnologie nel settore energetico. Queste attività sono rivolte sia a professionisti che desiderano aggiornare le proprie competenze sia a neolaureati interessati a specializzarsi in questo campo.

9. Organizzazione di corsi di formazione relativi alla progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici e all'utilizzo delle tecnologie delle energie rinnovabili.

10. Editoria divulgativa: pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo relativo alle tematiche di ricerca e innovazione nel settore energetico. Ciò include la realizzazione di riviste, libri, e-books, e altri supporti editoriali, nonché la gestione di piattaforme online per la divulgazione scientifica e tecnologica.

ATTIVITÀ SECONDARIE

Alcune possibili attività secondarie:

Gestione di servizi energetici integrati per terzi, inclusa la fornitura di energia rinnovabile a imprese, enti pubblici e privati.

Progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomassa, geotermico e altre fonti alternative di energia rinnovabile sia per conto proprio che per conto di terzi.

Servizi di analisi e test: offrire servizi di analisi, test e certificazione per prodotti e tecnologie nel settore energetico. Questi servizi possono essere rivolti sia alle tecnologie sviluppate internamente sia a quelle di terze parti che necessitano di validazione secondo standard nazionali e internazionali.

Acquisizione, gestione e vendita di crediti di carbonio e partecipazione a progetti di compensazione delle emissioni di CO2.

Consulenza per l'ottenimento di finanziamenti, incentivi e contributi pubblici o privati destinati allo sviluppo delle energie rinnovabili.

Fornitura di servizi di consulenza tecnica, economica e finanziaria relativi alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti energetici rinnovabili.

Consulenza tecnica e scientifica: fornire consulenza specialistica a enti pubblici, aziende private e altri istituti

di ricerca sui temi legati alle nuove tecnologie nel settore energetico. Questo include valutazioni di fattibilità, studi di impatto e assistenza nella definizione di strategie di sviluppo sostenibile.

Attività di General Contractor, inclusa la responsabilità complessiva della realizzazione di progetti chiavi in mano nel settore delle energie rinnovabili, coordinando e gestendo tutte le fasi del progetto, dalla progettazione alla realizzazione fino alla messa in esercizio degli impianti.

Svolgimento di ogni intervento necessario per la realizzazione di ogni opera progettuale, compresi lo sviluppo, la progettazione, la costruzione di edifici e di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Commercio, importazione ed esportazione di tecnologie, macchinari, attrezzature e materiali necessari per la realizzazione e il funzionamento degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

L'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma, di software di proprietà o acquisito in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto terzi.

Gestione della proprietà intellettuale: curare la gestione della proprietà intellettuale relativa alle innovazioni sviluppate,

compresa la registrazione di brevetti, marchi e diritti d'autore. Questa attività è fondamentale per proteggere le innovazioni e per facilitare il loro sfruttamento commerciale.

Partecipazione a bandi e progetti di ricerca finanziati: candidatura e gestione di progetti di ricerca finanziati da enti nazionali e internazionali. Questa attività permette di accedere a risorse aggiuntive per lo sviluppo di progetti innovativi e per ampliare la rete di collaborazioni scientifiche e tecnologiche.

Collaborazioni e partnership: stabilire collaborazioni strategiche con università, centri di ricerca, aziende del settore energetico e start-up tecnologiche. Queste partnership possono includere scambi di conoscenze, condivisione di risorse e partecipazione congiunta a progetti di ricerca e sviluppo.

Organizzazione di eventi e conferenze: pianificare e organizzare eventi, conferenze e simposi sulle tematiche del settore energetico e delle nuove tecnologie. Questi eventi sono importanti per la divulgazione dei risultati della ricerca, per il networking e per stimolare il dialogo tra i vari stakeholder del settore.

Pubblicazioni scientifiche e tecniche: redigere e pubblicare articoli scientifici e rapporti tecnici che documentano i progressi e i risultati ottenuti nei progetti di ricerca. La disseminazione del sapere attraverso canali accademici e professionali contribuisce all'avanzamento della conoscenza nel settore.

ATTIVITÀ ACCESSORIE

Partecipazione, diretta o indiretta, in altre società o imprese, italiane o estere, con oggetto analogo, affine o complementare al proprio, anche attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni azionarie, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari.

Svolgimento di ogni altra attività commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare che possa risultare, direttamente o indirettamente, utile o funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalle leggi e regolamenti applicabili.

Partecipazione ad ATI e società di progetto per la promozione e gestione di opere e servizi in project financing.

Gestione amministrativa e contabile: include tutte le operazioni necessarie per la gestione amministrativa quotidiana, come la tenuta dei libri contabili, la gestione delle fatture, la riscossione dei pagamenti e il pagamento dei fornitori. Questa attività è fondamentale per mantenere l'ordine e la trasparenza finanziaria dell'organizzazione.

Gestione delle risorse umane: riguarda la selezione, l'assunzione, la formazione e la gestione del personale. Comprende anche la definizione di politiche per lo sviluppo delle risorse umane, la valutazione delle prestazioni e la gestione dei rapporti lavorativi. È essenziale per assicurare che l'organizzazione disponga di un team qualificato e motivato.

Marketing e comunicazione: attività volte alla promozione

dell'immagine dell'organizzazione e delle sue attività attraverso vari canali, inclusi i social media, il sito web, la stampa e gli eventi. Comprende anche la gestione delle relazioni pubbliche e la comunicazione interna.

Gestione della logistica: si occupa dell'organizzazione del trasporto, della conservazione e della distribuzione di beni e materiali. Essenziale per le organizzazioni che necessitano di movimentare fisicamente prodotti o strumentazioni.

Gestione della sicurezza e della privacy: implementare misure per garantire la sicurezza dei dati e la privacy, conformemente alla normativa vigente. Questo include la gestione della sicurezza informatica e la protezione delle informazioni sensibili.

Manutenzione e gestione degli immobili e delle attrezzature: include le attività necessarie per mantenere in buono stato di funzionamento gli spazi fisici e le attrezzature dell'organizzazione. Questo può riguardare sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria.

Assistenza clienti e supporto post-vendita: fornire assistenza e supporto ai clienti o agli utenti dopo l'acquisto di prodotti o servizi. Questa attività è cruciale per mantenere una buona reputazione e incentivare la fedeltà dei clienti.

L'acquisizione e lo sfruttamento, in Italia ed all'estero, di tutte le forme giuridicamente consentite di diritti d'immagine di individui, enti, società di vario genere e quant'altro ritenuto commercialmente opportuno, nonché dei marchi, opere e diritti

dell'ingegno.

L'acquisizione e lo sfruttamento di marchi aziendali di ogni genere.

La produzione, promozione, distribuzione e vendita, in Italia ed all'estero, tramite rete internet e qualsiasi altro mezzo della tecnologia, nonché il commercio al minuto ed all'ingrosso, di qualsiasi prodotto relativo al presente oggetto sociale.

Lo studio e l'esecuzione, in Italia ed all'estero, di operazioni pubblicitarie e promozionali in genere, fra cui campagne pubblicitarie ed immagini coordinate aziendali, mediante impiego di tutti i sistemi e metodologie di comunicazione esistenti.

L'attività di studio, ideazione, edizione, produzione, diffusione e distribuzione, in Italia ed all'estero, di tutte le forme giuridicamente consentite di immagini fotografiche, video, films, documentari, servizi video, servizi giornalistici e fotografici, programmi software, su qualunque supporto esistente.

Inoltre:

- sottoscrivere contratti di franchising e qualsiasi altro contratto di affiliazione nei settori sopra indicati;
- compiere, con l'esclusione delle attività riservate, tutte le operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale, ivi comprese prestazioni di garanzie (fideiussioni anche a favore di terzi, avalli, ipoteche su beni sociali, pegni e simili);
- assumere interessenze, partecipazioni e quote societarie,

direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio o anche, previa autorizzazione dell'assemblea, non analogo o non affine al proprio;

- assumere e concedere appalti e subappalti;

- partecipare a consorzi, raggruppamenti di imprese ed associazioni in genere. Tutte le attività ed operazioni di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero;

Tutte le attività ed operazioni riportate nel presente oggetto sociale potranno essere svolte in conto proprio o conto terzi sia in Italia che all'estero.

Nell'ambito delle attività previste dall'oggetto societario sono escluse tassativamente le seguenti attività:

- attività professionale riservata;

- sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della Legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni;

- esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di cui all'art.4 comma secondo della Legge n.197 del 5 luglio 1991;

- erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con Decreto 27.9.1991 pubblicato sulla G.U. n.227 del 1991.

Tutte le attività ed operazioni di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

ART. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

Capitale sociale - Quote - Diritto di prelazione - Recesso-Esclusione

ART. 5 - Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Le quote di partecipazione dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione della Società che di modifiche del capitale sociale della stessa.

Le quote di partecipazione possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dal decreto-legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1 del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 e successive modifiche nei limiti previsti dalle Leggi speciali.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie previste, per le start-up innovative, dal decreto-legge 179/2012.

E' altresì consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3 del codice civile, l'attribuzione a singoli soci di diritti particolari relativi all'amministrazione della Società, consistenti nel diritto di nominare uno o più componenti dell'organo amministrativo, o alla distribuzione degli utili, da definirsi in patti parasociali all'uopo sottoscritti. Detti diritti particolari possono essere modificati, fermo il disposto dell'art. 2473 c.c., solo con il consenso di tutti i soci.

E' stabilito sin dalla costituzione della Società che i soci fondatori avranno sempre diritto di nominare almeno un loro rappresentante nel Consiglio di amministrazione e che ad essi è riconosciuta altresì la percentuale minima garantita del 5% (cinque per cento) nella distribuzione dell'utile.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti tali particolari diritti non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante.

In caso di successione *mortis causa*, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono.

A seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera

o servizi, la società potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis C.C..

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

I soci possono effettuare, nel rispetto delle norme di legge, finanziamenti rimborsabili a favore della società; detti finanziamenti, salvo che da atto avente data certa risulti diversamente, saranno infruttiferi di interessi; l'organo amministrativo procederà al loro rimborso nei tempi e con le modalità ritenuti opportuni, salva la facoltà per i soci di chiederne il rimborso con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), la Società può creare:

- categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo del codice civile;

- categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile.

In deroga all'articolo 2468, primo comma, del codice civile, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Inoltre, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione dei piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

La Società può stipulare accordi di finanziamento sottoscritti con gli investitori riguardanti clausole e specifici accordi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Put e Call Options, Lock-Up, Earn-Out, Tag Along, Drag Along, Bring Along, e loro evoluzioni.

Gli investitori possono avere diritto di partecipazione alla governance della Società, secondo quanto stabilito negli accordi di finanziamento.

ART. 6 - Qualora un socio intenda alienare a titolo oneroso tutta o parte della propria quota sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

A tal fine il promittente alienante deve comunicare tale sua intenzione, a mezzo lettera raccomandata a.r., agli altri soci, precisando tutte le modalità dell'operazione nonché l'identità e il domicilio del promittente acquirente. I soci dovranno esercitare il loro diritto di prelazione (eventualmente specificando di voler acquistare anche la parte di quota in ordine alla quale gli altri aventi diritto non abbiano esercitato la loro prelazione) a mezzo di lettera raccomandata a.r. da spedire al socio promittente alienante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Il socio offerente rimarrà, comunque, libero di alienare al suo promittente acquirente se la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci per tutta la quota sociale o tutta la parte di essa che egli intenda alienare.

ART. 7 - Il socio che intenda alienare a titolo gratuito tutta o parte della propria quota sociale dovrà essere autorizzato con specifica decisione dei soci.

La quota sociale è liberamente trasferibile a causa di morte.

In caso di comproprietà della quota sociale i diritti inerenti dovranno essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 C.C..

ART. 8 - I soci potranno recedere dalla società nelle ipotesi di legge.

Il diritto di recesso compete inoltre al Socio al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi, individuati convenzionalmente dai soci:

- omesso rilascio o revoca di autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività della Società Wattover S.R.L.;
- raggiungimento del 70° anno di età nel caso di persona fisica;
- mancato provvedimento nei confronti di un socio nei casi di violazione del codice etico deontologico e/o del Regolamento e/o del presente Statuto che prevedano l'espulsione dell'attore della violazione.

Il recesso dovrà essere esercitato dandone comunicazione all'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata. Detta comunicazione dovrà essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese, il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni da quando il socio abbia avuto conoscenza di detto fatto; sono salvi i diversi termini previsti inderogabilmente dalla Legge.

Nella sua comunicazione, il socio recedente deve indicare: i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso; ii) le sue generalità; iii) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal socio recedente è ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo.

Il recesso, dal giorno in cui la comunicazione perviene all'organo amministrativo, produce effetto per l'intera partecipazione posseduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione in base al valore di mercato, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60, per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata inoltrata agli amministratori medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto e/o per comunicare la rinuncia al diritto di prelazione, o eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

La liquidazione della quota del socio recedente avverrà nei modi

e termini di legge.

Nel caso in cui il Socio eserciti il recesso per uno dei motivi convenzionalmente stabiliti dai Soci, il socio recedente è tenuto ad adempiere ogni obbligazione pendente a suo carico, diversamente espressamente rinunciando, con la sottoscrizione del presente Statuto, al 50% (cinquanta per cento) del valore di liquidazione della propria quota di partecipazione, salvo diverso accordo deciso con apposita delibera dell'Organo Amministrativo.

ART. 9 - Il Socio può essere escluso dalla Società, al verificarsi anche solo di una delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

a) interdizione, inabilitazione, fallimento del socio;

b) intervenuta condanna penale passata in giudicato;

c) esercizio di qualsiasi attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sviluppo di software e/o creazione di applicazioni nel campo dell'energia rinnovabile o con scopi similari a quelli della Società, partecipazione a gare d'appalto ove è presente la Società, ecc..) direttamente concorrente al "core business" della Società o comunque in contrasto con gli interessi della Società;

d) utilizzo di risorse sociali per questioni personali;

e) aver assunto impropriamente e/o illegittimamente e/o arbitrariamente obblighi per conto della società;

f) rifiuto a sottoscrivere eventuali patti parasociali che si rendessero necessari atti a garantire il corretto funzionamento della Società;

g) violazione degli obblighi contrattuali;

h) cancellazione dall'albo professionale, ove tale iscrizione sia funzionale allo svolgimento dell'attività societaria;

i) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli art. 49 e ss. c.c.;

l) impossibilità permanente a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il socio sia obbligato;

m) inadempimento delle deliberazioni legittimamente determinate dagli organi sociali;

n) ripetuta mancata partecipazione all'attività assembleare ovvero qualora il socio per almeno 2 esercizi consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad egli spettante;

o) comportamento teso a rendere impossibile il funzionamento corretto dell'assemblea e/o degli organi amministrativi;

p) sviamento di clientela e/o storno di dipendenti a favore proprio e/o di impresa concorrente o similare, sia in relazione all'elaborazione dei progetti ed ogni attività prevista nell'oggetto sociale, sia per altre finalità non corrispondenti all'interesse precipuo della Società;

q) mancata sottoscrizione al Codice etico e al Regolamento della Società, nonché al presente Statuto;

r) violazione del Codice etico, del Regolamento e del presente Statuto. In caso di violazione, il Consiglio di amministrazione provvede a notificare mediante posta elettronica certificata un primo richiamo al trasgressore, specificando i punti che si

ritengono violati. Al primo richiamo ne possono seguire altri due, prima della delibera di esclusione.

s) in ogni caso, qualora il Socio ponga in essere azioni o comportamenti contrari alla buona fede, alla lealtà, al dovere di protezione in ogni fase del rapporto sociale, anche solo potenzialmente lesivi agli interessi della Società, sia all'interno che all'esterno della stessa, compresi i comportamenti e/o le azioni che minacciano la reputazione e il decoro, tali da compromettere il corretto funzionamento della Società.

L'esclusione del Socio è proposta dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due/terzi del capitale sociale, computandosi anche la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. I soci non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. L'efficacia della delibera di esclusione del socio è subordinata al vaglio del Consiglio di Amministrazione, che verifica la legittimità della delibera dell'Assemblea e in caso di conferma, provvede a comunicare l'esclusione al socio escluso tramite posta elettronica certificata, con effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la seguente camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: _____, con richiesta di nomina di un arbitro unico. In caso sia attivata la suddetta

procedura di arbitrato, fino alla decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.

Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti ove sia stata attivata la procedura di arbitrato amministrato, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione del socio escluso. Ai sensi dell'art. 2473 bis del codice civile, non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO III

Decisioni dei soci e assemblea

ART. 10 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e dalla Legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

la nomina degli amministratori;

la nomina del sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano due terzi del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;

le decisioni su argomenti che i soci fondatori sottopongano, all'unanimità, all'assemblea.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. La proposta deliberativa dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata a tutti i soci, nonché agli amministratori e ai sindaci o sindaco unico, se nominati/o. I Soci dovranno far pervenire la dichiarazione del proprio voto, via fax o posta elettronica certificata, entro 8 giorni dalla ricezione della proposta deliberativa, salvo casi che rivestano evidente carattere di urgenza e /o che si rendano necessari al rispetto dei termini per adempimenti e giuste ottemperanze derivanti da normative vigenti; la mancanza di risposta, equivale a un voto di astensione. La decisione relativa all'oggetto della proposta si intende adottata nel momento in cui è raggiunta la maggioranza necessaria dei consensi e verrà

comunicata mediante posta elettronica certificata senza ritardo ai Soci, agli amministratori e ai sindaci o sindaco unico, se nominati/o.

Le decisioni dei soci, salvo che la legge preveda una maggioranza più elevata, sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con riferimento alle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma di cui sopra o quando lo richiedono uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e negli altri casi obbligatori per legge.

ART. 11 - Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo anche fuori della sede legale, purché in Italia, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio, video e qualunque mezzo tecnologico che consenta la partecipazione da remoto previa identificazione dei partecipanti collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea.

La convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telefax o posta

elettronica certificata sempre che sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica certificata che siano stati espressamente comunicati dal socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà fissarsi il giorno per la seconda convocazione per il caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta.

In ogni caso l'assemblea delibera validamente quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, siano presenti o siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 12 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da un amministratore o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge con delega scritta anche da un non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve

essere dato conto nel verbale.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, salva l'assistenza di un notaio nei casi di Legge.

ART. 13 - L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

TITOLO IV

Amministrazione - Sindaco Revisione legale dei conti

ART. 14 - L'amministrazione della società, salve le decisioni riservate dalla Legge o dall'atto costitutivo ai soci, spetta a un amministratore unico o a più amministratori con un minimo di tre ed un massimo di cinque, scelti anche fra i non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di amministrazione salvo che al momento della nomina sia stato stabilito che gli amministratori agiscano in via congiunta ovvero disgiunta.

Nel caso di nomina di uno o più legali rappresentanti, questi, disgiuntamente, potranno operare, sottoscrivendo contratti, utenze, aprendo/chiudendo conti correnti bancari, sottoscrivendo finanziamenti, con le relative operatività conseguenti. Ove previsti, dette operatività avverranno nei limiti definiti dalle deleghe attribuite.

Qualora ci siano più amministratori sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione che provvede con deliberazione collegiale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti

di fusione o scissione, le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 C.C. nonché le altre decisioni degli amministratori per le quali la Legge preveda una deliberazione collegiale.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci e durano in carica a tempo indeterminato o per il tempo determinato al momento della loro nomina, salvo revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

I soci fondatori hanno diritto a nominare sempre almeno un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, nell'Organismo di Vigilanza, nel Collegio Sindacale eventualmente costituito e nominato secondo la normativa vigente.

ART. 15 - Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, sceglie tra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione può delegare nei limiti di legge le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il Consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quelle per le quali la Legge preveda inderogabilmente una deliberazione collegiale, possono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La proposta deliberativa avanzata mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata a tutti i Consiglieri, i quali dovranno far pervenire la dichiarazione del proprio voto, via fax o posta elettronica certificata, entro 8 giorni dalla ricezione della proposta deliberativa; salvo casi che rivestano evidente carattere di urgenza e /o che si rendano necessari al rispetto dei termini per adempimenti e giuste ottemperanze derivanti da normative vigenti; la mancanza di risposta, equivale a un voto di astensione. La decisione relativa all'oggetto della proposta si intende adottata nel momento in cui è raggiunta la maggioranza necessaria dei consensi.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita almeno 6 (sei) giorni prima dell'adunanza. La convocazione potrà avvenire

anche a mezzo di telefax o posta elettronica certificata a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a 2 (due) giorni.

Il consiglio di amministrazione in adunanza collegiale delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione in adunanza collegiale delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi membri e il sindaco, se nominato.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio, video e qualunque mezzo tecnologico che consenta la partecipazione da remoto previa identificazione dei partecipanti collegati e a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente.

ART. 16 - Agli amministratori potrà essere attribuito un compenso nella misura annualmente determinata dai soci secondo l'operato e l'andamento della società oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esplicazione della loro attività.

I soci potranno, inoltre, deliberare l'accantonamento annuale di un'indennità di fine collaborazione da attribuire agli

amministratori alla cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la società.

ART. 17 - La rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente o, secondo quanto stabilito al momento della loro nomina, a tutti o a parte degli amministratori congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

La rappresentanza della società e la firma sociale spettano inoltre, per le attribuzioni loro demandate, agli amministratori delegati.

La società prevede la figura del direttore generale. Lo stesso viene nominato dal consiglio di amministrazione che ne determina le deleghe e il compenso.

ART. 18 - L'amministratore delegato, se nominato, così come il Presidente, hanno pieni poteri di ordinaria amministrazione, oltre alla rappresentanza legale.

I consiglieri delegati, se nominati, hanno poteri funzionali ed operativi limitatamente alle materie di cui le deleghe risultano attribuite da consiglio, ancorché non ancora trascritti.

ART. 19 - I soci eleggeranno un organo di controllo nella persona di un sindaco qualora la nomina sia obbligatoria o sia da essi ritenuta opportuna.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Il sindaco, con i poteri di cui all'art. 2403 bis c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti spetta al sindaco, se nominato, salvi i casi in cui sia obbligatorio attribuirla ovvero sia stato deciso con delibera dell'assemblea di attribuirla ad un revisore legale o a una società di revisione legale.

Il sindaco o, nelle ipotesi sopra previste, il revisore legale o la società di revisione legale, anche mediante scambi di informazioni con il sindaco, con i poteri di cui all'art. 14 comma 6 D.Lgs. n. 39/2010:

verifica, nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. L'attività

di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore legale o la società di revisione legale, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, salva l'applicazione di norme inderogabili di Legge che prevedano una diversa durata dell'incarico.

TITOLO V

Comitato Tecnico-Comitato Direttivo- Comitato Strategico

ART. 20 - Ogni Comitato è eletto dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Ogni Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario, anche su convocazione del Consiglio di Amministrazione. In ciascun comitato sarà sempre rappresentato un componente designato dai soci fondatori.

ART. 21 - Il Comitato Tecnico è composto da n. 3 a 10 componenti di riconosciuta esperienza nel settore tecnico-scientifico di riferimento. Il Comitato Tecnico costituisce l'organo di valutazione in ambito tecnico e scientifico dello sviluppo delle attività della Società.

Il Comitato Tecnico esprime pareri obbligatori e non vincolanti

su tutti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle finalità della Società.

ART. 22 - Il Comitato Direttivo è composto da n. 3 a 5 componenti con comprovata esperienza nel settore finanziario, commerciale e giuridico. Il Comitato Direttivo valuta ogni aspetto finanziario, commerciale e legale delle attività della Società o sottoposto alla loro attenzione. Il Comitato Direttivo esprime pareri obbligatori e non vincolanti connessi alle finalità della Società e alle relative attività scaturenti, esaminando ogni aspetto inerente all'ambito finanziario, commerciale e giuridico.

ART. 23 - Il Comitato Strategico è composto dal Comitato Tecnico e dal Comitato Direttivo ed esprime pareri obbligatori e non vincolanti ogniqualvolta si renda necessaria la sinergia dei due Comitati.

TITOLO VI

Esercizi sociali - Bilancio - Utili

ART. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio d'esercizio secondo le norme vigenti; il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni.

ART. 25 - La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla

distribuzione degli utili; possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Gli utili netti d'esercizio verranno ripartiti come segue:

una somma sarà destinata a riserva legale nella misura di legge;

il residuo sarà destinato secondo quanto stabilito dai soci, con utile garantito ai Soci fondatori nella misura non inferiore al 5% del residuo distribuibile.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

ART. 26 - Addivenendosi allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà ai sensi di legge uno o più liquidatori, precisandone le funzioni e i poteri, determinerà le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, fisserà i criteri e le modalità della liquidazione.

TITOLO VIII

Clausola compromissoria

ART. 27 - Le controversie insorgenti fra i soci o tra i soci e la società ed aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

TITOLO IX

Rinvio

ART. 28 - Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto sociale si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato martedì, 11 giugno 2024.

Firmato digitalmente da
TIZIANA PIAZZA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA:80016330278